

16/09/2003

a cura del Coord. Naz. LTD/UGL

AGENZIA DEL TERRITORIO

L'AZIONE DELL'UGL PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI.

Sono ripresi in questi giorni, i lavori della Commissione Tecnica mista UGL – Alleanza Nazionale, presieduta dal Senatore Luciano Magnalbò, Vice Presidente della I Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Dell'attività della Commissione ne rendiconta ampiamente anche AN attraverso il suo portale informatico ufficiale.

L'UGL, ha iniziato, contestualmente, una serie di incontri assembleari con i Lavoratori dell'Agenzia del Territorio per illustrare i due Disegni di Legge (nn. 1327 e 2434), in avanzato stato di discussione nelle specifiche Commissioni Parlamentari, finalizzate al riordinare ed alla rivalutazione delle attività specifiche legate all'aspetto pubblicistico dell'Agenzia stessa.

Il Disegno di Legge n. 1327 (che di seguito alleghiamo) in modo particolare, interessa direttamente i 1573 Lavoratori a Tempo Determinato attualmente in servizio presso l'Agenzia del Territorio.

Il Disegno di Legge in questione, sostanzialmente, interviene a correggere il precedente D.lvo n. 112/98 che è finalizzato, a parere nostro, allo "smantellamento" del Catasto – sostenuto oggi da pochi- attraverso il criterio delle dismissioni agli Enti Locali.

I dati che confortano la nostra opinione, ci vengono forniti dalla stessa Agenzia del Territorio la quale informa che **su 7.768 Comuni interessati, solo 2.628 hanno espresso la volontà di assumere direttamente le funzioni catastali e di questi, solo 778 hanno già adottato delibera!**

A parere dell'UGL ed il DDL n. 1327 va proprio in questa direzione, più utile per il Paese ed ampiamente condiviso, si dimostra il sistema della rete degli sportelli decentrati e delle convenzioni con gli Enti interessati. Tale soluzione eviterebbe la disarticolazione dell'Agenzia e dei suoi servizi strettamente collegati al diritto pubblicistico insito; salvaguarderebbe gli attuali livelli occupazionali e fornirebbe uno strumento praticabile per la definitiva stabilizzazione dei Lavoratori a Tempo Determinato.

L'UGL ravvisa unicamente in questo percorso, oggi perseguibile grazie alla sensibilità dimostrata dai Senatori firmatari del DDL, l'unica possibilità reale per giungere alla risoluzione di una problematica pluriennale, aldilà delle "chiacchiere" e delle promesse mai mantenute, perché oggettivamente non sostenibili, di chi in questi ultimi cinque anni ha solo speculato sulle spalle dei Lavoratori e sui sacrifici sostenuti dalle famiglie degli stessi.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1327

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, MENARDI, CICOLANI, GENTILE, MASSUCCO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, COMPAGNA, OGNIBENE, MUGNAI, DELOGU, BONGIORNO, PALOMBO, BOBBIO Luigi, VALDITARA, SALERNO, TOFANI, PACE, BUCCIERO, RAGNO, SEMERARO, MULAS, SANZARELLO, SAMBIN, CIRAMI, FLORINO, PELLICINI, PONTONE, BETTAMIO, PASINATO, BEVILACQUA, GRECO, PASTORE, PESSINA, PEDRIZZI, ASCIUTTI, MEDURI, CICCANTI, MAFFIOLI, BERGAMO, FORLANI, TATÒ, BATTAGLIA Antonio, CONSOLO, COSTA, COZZOLINO, MINARDO, BASILE, CURTO, CALLEGARO, TREMATERRA, LAURO, COLLINO, FALCIER, IZZO, SALINI, NOVI, MALAN, MANUNZA e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2002

Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale

Onorevoli Senatori. – Nella XIII legislatura, prima che fosse approvata la legge di modifica al Titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), è iniziato un ampio processo di decentramento amministrativo che attraverso il conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle regioni e agli enti locali si è di fatto connotato come una riforma costituzionale vera e propria in senso federalista.

In attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare dell’articolo 66, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del 1998, sono state conferite ai comuni le funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto in capo allo Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle Pubbliche amministrazioni.

Successivamente, sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2001, n. 48), e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25

giugno 2001) con cui si sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite e la determinazione del contingente di personale necessario da trasferire.

Con l'entrata in vigore di questi provvedimenti è iniziato di fatto il processo della delicatissima fase di passaggio delle consegne dall'amministrazione centrale ai comuni, le cui procedure dovranno completarsi entro il 26 febbraio 2004.

Tuttavia tale passaggio ha favorito l'insorgere di molteplici complicazioni sia per quanto concerne l'individuazione e la definizione di tutti i poli catastali sia per la definizione degli accordi locali, posto che su 8.102 comuni esistenti non più del 12 per cento, in base al numero degli abitanti, potrà ottenere la sede catastale operativa autonoma o consorziata.

Quando il legislatore approvò la citata legge n. 59 del 1997, l'apparato burocratico e amministrativo dello Stato non era certo paragonabile a quello attuale, profondamente trasformato, tra l'altro, da uno sviluppo informatico capillare e da rinnovati criteri di gestione.

In materia di catasto, infatti, è già attivo il servizio SISTER (Sistema Interscambio Territorio), gestito dall'agenzia del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze, che permette di visualizzare *on line* e di stampare visure catastali di fabbricati e terreni esattamente uguali a quelle ottenibili in forma cartacea attraverso gli uffici territoriali.

Inoltre, il collegamento alle banche dati e le relative ricerche sono accessibili attraverso la rete *extranet* delle pubbliche amministrazioni (basata sull'infrastruttura tecnologica della Rete unitaria per la Pubblica amministrazione) e attraverso collegamenti diretti ai *server* centrali dell'Agenzia, oppure tramite la rete *internet*. Oltre alle pubbliche amministrazioni, possono chiedere l'abilitazione al servizio anche gli enti e le istituzioni locali, i privati e gli ordini professionali – notai, geometri, ingegneri – ai quali è richiesto un pagamento di visura.

L'accesso al catasto è quindi già oggi di fatto più semplice e a portata di tutti gli utenti che desiderino utilizzarlo in via telematica in ragione di ciò, con il presente disegno di legge, si ritiene opportuno, all'articolo 1, senza smentire la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, riconsiderare la normativa citata affinché le amministrazioni comunali non abbiano l'obbligo di svolgere le funzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 112 del 1998, al fine di evitare un inutile spreco di risorse che la conservazione del materiale cartaceo e la formazione specialistica del personale trasferito *ad hoc* comporterebbero.

Il presente disegno di legge, all'articolo 2, conferisce una delega al Governo per riordinare la materia secondo principi che stabiliscono che l'esercizio delle funzioni catastali e l'erogazione del servizio agli utenti continuano ad essere garantiti a livello nazionale dall'Agenzia del territorio, limitando il decentramento ai soli ambiti provinciali.

Tra gli obiettivi che rendono attuali le riforme, infatti, sono sempre inclusi quelli della semplicità, economicità e competitività. A tali principi si vuole quindi ispirare il legislatore nel considerare in questa sede il riassetto della normativa in materia di catasto e la nuova delega conferita al Governo, auspicando che si proceda sollecitamente alla discussione del disegno di legge e alla sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art 1.

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *r*-bis), è aggiunta la seguente:

«*r*-ter) cartografia, catasto e pubblicità immobiliare»;

b) all'articolo 11, comma 3, le parole: «, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore» sono soppresse.

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, comma 1, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

«*h*-bis) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché alla revisione degli estimi e del classamento»;

b) all'articolo 66, comma 1:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) alla completa e gratuita utilizzazione e consultazione delle banche dati del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché alla consultazione gratuita delle banche dati dei registri immobiliari, per scopi fiscali e civilistici. Le modalità tecniche per il conferimento delle funzioni saranno fissate nel regolamento di attuazione;»;

2) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a*-bis) ai servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, da effettuarsi tramite collegamenti telematici alle banche dati degli Uffici provinciali. I diritti di visura saranno ripartiti tra gli enti locali e catasto secondo le percentuali stabilite dal regolamento di attuazione;».

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 64, comma 2, le parole: «e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto» sono soppresse.

4. Entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2001, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2001.

Art. 2.

*(Delega al Governo per la riforma
del sistema catastale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino del sistema catastale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le norme sono informate ai principi di chiarezza, conoscibilità effettiva e semplificano i rapporti tra i poteri amministrativi e il cittadino;

b) è introdotta una disciplina unitaria che affida all'agenzia del territorio di cui agli articoli 57 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'esercizio delle funzioni in materia di catasto e limita il decentramento al solo ambito provinciale;

c) sono individuate le strutture, il personale e le risorse per l'organizzazione degli uffici centrali e provinciali;

d) la normativa assicura il potenziamento del sistema informatico per favorire un interscambio di informazioni aggiornate fra le banche dati centrali e quelle degli enti locali al fine di rafforzare il servizio agli utenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi; le Commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Qualora la proroga venga concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.